(N. 302)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori LEPORE e TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1953

Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio e radiogrammofoni

ONOREVOLI SENATORI. — In novembre del 1952 veniva presentato un disegno di legge firmato da numerosi senatori per chiedere la « riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radio-grammofoni ».

La legge non venne in discussione per un complesso di ragioni e per l'avviarsi delle Camere al loro scioglimento.

Le ragioni peraltro che allora mossero a proporre la legge restano tuttora valide, ed anzi, sotto particolare profilo, si sono aggravate in rapporto alla esigenza sempre più vasta di corrispondere alla diffusione capillare di questi istrumenti del progresso civile, dato che anche i ceti economicamente meno provvisti, hanno il diritto di godere di queste conquiste della genialità umana, attingendo elementi di serenità, insegnamenti nobili derivanti dall'arte, dalla musica e dalla letteratura, motivi di ascesa sul piano sociale.

La tassazione del 10 per cento su questi oggetti, inseriti come sottovoce in quella dei mobili di qualunque materia, è del tutto assurda, assurda perchè non corrisponde al vero che la parte che può essere riferita ad un « mobile di qualunque materia » è quella di minor valore, mentre tutto quello che determina il costo degli apparecchi è nell'attrezzatura meccanica, nell'apparecchiatura elettrica, in tutto quell'insieme di piccole cose meravigliose che costituiscono il complesso di apparecchi del genere.

Oggi poi che scendono sul mercato gli apparecchi di televisione e che cominciano a diffondersi sia pure fra le categorie più abbienti, sembra strano anche in via maggiore, che possa considerarsi « mobile di qualunque materia » un apparecchio di televisione dove la parte in legno o di altra materia è ben relativamente modesta di fronte alla complessità del miracolo televisivo.

Fu detto allora e può essere ripetuto oggi che l'aliquota del 3 per cento venne fissata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, ad esempio, per tutte le pubblicazioni aventi compiti educativi, scientifici, religiosi e culturali. Ora è ben strano che non si abbia ad ammettere e riconoscere che la caratteristica di funzione educativa, scientifica, religiosa e culturale possa essere attribuita alla radio che come istrumento di azione, in mano o controllata dallo Stato, è indubbio che se lo Stato è sul piano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

civile e morale quello che deve essere una entità di così grande significato e funzione, la radio assolverà sicuramente a compiti di tale natura in senso elevato ed in forma sempre più nobilissima.

Perchè allora comprimere la possibilità di diffusione di questi apparecchi, gravandoli di una tassa così rilevante quale quella del 10 per cento. Perchè non tenere conto che sotto molti profili la produzione in questo campo è realizzata in sede artigiana e comunque assorbe ed impegna unità lavorative di particolare specializzazione e di accurata capacità esecutiva, si da costituire una *élite* benemerita del lavoro italiano?

Siamo alla vigilia di ricorrenze annuali che impegnano lo sforzo dei poveri come dei ricchi ad utilizzare risparmi e disponibilità per spese in regali, omaggi, riconoscimenti. Perchè non consentire che verso queste apparecchiature possa più largamente che mai orientarsi la scelta di chi voglia rendere affettuoso omaggio a persone care, stimate e meritevoli?

In occasione dell'altro disegno di legge si ottenne che il Ministero delle finanze avesse a dare in via breve ed ufficiosa, il suo benestare al disegno di legge, sì che deve ritenersi come ovvio e conseguente che tale benestare tuttora permanga. In questa convinzione che non ha motivo per essere dubbiosa, presentiamo il disegno di legge, chiedendo su di esso la procedura d'urgenza, e raccomandandone l'approvazione ai colleghi di ogni parte che nelle Commissioni competenti e in sede deliberante possano immediatamente approvare il modesto ma significativo disegno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di consumo su grammofoni, radio e radiogrammofoni, di cui alla tariffa massima riportata dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è ridotta dal 10 al 3 per cento del valore.

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.